PARTE I

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

La Costituzione tutela le libertà politiche di:

* Riunione
* Votare
* Costituire partiti
* Candidarsi

Art 48: Con il voto i cittadini eleggono gli organi rappresentativi dello Stato. (l’Italia è infatti una democrazia RAPPRESENTATIVA). Gli organi rappresentativi sono:

* Il Parlamento (deputati della Camera e i senatori del Senato)
* I Consigli regionali, provinciali, comunali
* I Sindaci
* I Presidenti di Province e Regioni

Le elezioni del parlamento si chiamano politiche

Le elezioni di Consigli, sindaci, presidenti si chiamano amministrative

Possono votare cittadini maggiorenni (18 anni) per la Camera dei deputati; cittadini con età uguale o superiore a 25 per il Senato.

Questo risponde al principio di suffragio (voto) universale.

I casi in cui si è esclusi dal voto:

* Infermità mentale
* Sentenza penale
* Indegnità morale (stato di arresto o libertà vigilata)

Art. 49: i cittadini hanno il diritto di associarsi in partiti.

La partecipazione alla vita politica è regolata dall’associazione in:

* PARTITI: libere associazioni accomunate dalla stessa idea politica. Sono strumento necessario alla democrazia; congiunzione tra il singolo e lo Stato; hanno sede, programma, struttura.
* MOVIMENTI: gruppi che si riconoscono in obiettivi comuni. Non partecipano alle elezioni; organizzano manifestazioni, attività…
* ASSOCIAZIONI no profit: aggregazioni di persone senza fini di guadagno né politici, ma attive per a vita culturale, sociale..